



COMUNE DI BORGO CHIESE
Provincia Autonoma di Trento

BANDO
“BONUS NUOVI NATI”

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del
24.10.2024

Il segretario comunale
Fioroni Lara
(firmato digitalmente)

Sommario

| | |
|--|---|
| Articolo 1 – Finalità..... | 3 |
| Articolo 2 - Destinatari..... | 3 |
| Articolo 3 - Entità e modalità di spesa del contributo..... | 3 |
| Articolo 4 - Requisiti | 3 |
| Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di contributoe..... | 4 |
| Articolo 6 - Modalità di erogazione del contributo | 4 |
| Articolo 7 - Revoca del contributo..... | 4 |
| Articolo 8 - Norme transitorie..... | 4 |

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Borgo Chiese assegna ai genitori di ogni nuovo nato e ai genitori adottivi di minore un contributo allo scopo di contribuire alle spese di mantenimento e di cura e come sostegno concreto alla natalità.

Articolo 2 - Destinatari

Sono destinatari del contributo il genitore o i genitori di ogni nuovo figlio nato vivo o minore adottato, in possesso dei requisiti definiti dall'art. 4 del presente regolamento e che si impegnano secondo quanto disposto dall'art. 4 sopra richiamato.

Articolo 3 - Entità e modalità di spesa del contributo

L'entità del contributo è così determinata:

- 1° figlio: 1000,00 euro
- 2° figlio: 1200,00 euro
- 3° figlio e successivi: 1500,00 euro

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più minori si assegnerà il contributo corrispondente al numero di figli precedenti +1, moltiplicato per il numero di nati viti nel parto gemellare o di minori adottati congiuntamente.

Al fine del calcolo dell'entità del contributo si considera lo stato famiglia ove è inserito il bambino al momento della nascita o al momento dell'emanazione del provvedimento di adozione o sua convalida in Italia; verranno considerati i soli fratelli (anche per parte di uno solo dei genitori) del minore nuovo nato o adottato.

Articolo 4 - Requisiti

Requisiti necessari all'erogazione del contributo sono:

- residenza del nuovo nato nel comune di Borgo Chiese, con iscrizione per nascita. Nel caso di minore adottato, residenza dello stesso nel comune di Borgo Chiese al momento dell'emanazione del provvedimento di adozione o della sua convalida in Italia;
- residenza di almeno un genitore nel comune di Borgo Chiese da almeno 1 anno al momento della nascita del minore o dell'adozione del provvedimento di adozione o della sua convalida in Italia.

Inoltre, al fine della concessione e del mantenimento del beneficio i genitori richiedenti si impegnano affinché almeno un genitore risieda legalmente nel comune di Borgo Chiese congiuntamente al figlio minore per il quale hanno

ottenuto il beneficio economico per almeno 1 anno dalla nascita o dal provvedimento di adozione o sua convalida in Italia.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata dall'unico genitore o da entrambi i genitori del figlio minore entro 3 mesi dalla nascita o dall'emanazione del provvedimento di adozione o sua convalida in Italia, sulla modulistica predisposta dagli uffici comunali e disponibile sul sito internet del comune.

Articolo 6 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, sulla base delle autocertificazioni presentate dal/i genitore/i.

I contenuti delle autocertificazioni saranno verificati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Revoca del contributo

Nel caso in cui non fosse rispettato l'impegno di cui all'art. 4 del presente regolamento verrà disposta la revoca del contributo.

Articolo 8 - Norme transitorie

Per i nati dal 01.01.2024 e per i minori il cui provvedimento di adozione o la sua convalida in Italia siano stati emessi dal 01.01.2024 e precedentemente dell'adozione del presente bando, le domande di contributo dovranno essere presentate entro 3 mesi dall'adozione del presente bando, sulla modulistica predisposta dagli uffici comunali e disponibile sul sito internet del comune.